



REPUBBLICA ITALIANA Sentenza n. 209/24

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE DEI CONTI

Sezione giurisdizionale regionale per la Puglia

in composizione monocratica in persona del Giudice Pierpaolo GRASSO, ha
pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso in riassunzione iscritto al n. 37279 proposto dal sig. XX, nato a
XX, il XX (C.F. XX), rappresentato e difeso dall' Avv. Francesco
MURIANNI. (c.f. MRNFNC65L011049n – pec:
murianni.francesco@oravta.legalmail.it)

CONTRO

I.N.P.S. in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso
dall'Avv. Fabiola Leone (C.F. LNEFBL73B46L400Y – PEC:
avv.fabiola.leone@postacert.inps.gov.it, elettivamente domiciliato presso gli
uffici dell'Avvocatura Regionale INPS in Bari alla Via N. Putignani n. 108,
VISTO il codice di giustizia contabile;

ESAMINATI gli atti e i documenti di causa;

UDITA la difesa dell'amministrazione previdenziale all'udienza del 23
ottobre 2024, assente parte ricorrente

FATTO

Con ricorso in riassunzione depositato in data XX il ricorrente, a seguito di
sentenza declinatoria di giurisdizione n. X del XX del Tribunale di Taranto,
traslava il giudizio ivi instaurato innanzi a questo Giudice, individuato quale

	provvisto di giurisdizione.	
	Nel merito il ricorrente ha chiesto venisse accertato il diritto alla pensione di	
	vecchiaia, avendo maturato i requisiti per effetti di periodi di contribuzione non	
	riconosciuti dall'istituto previdenziale.	
	Si è costituito l'INPS che ha precisato che, a seguito del caricamento nella	
	gestione AGO dei periodi della gestione pubblica, il competente residenza del	
	ricorrente, in data XX, ha provveduto alla liquidazione della pensione di	
	vecchiaia n. XX Cat. VO, con decorrenza XX, chiedendo, quindi la cessazione	
	della materia del contendere e, in via subordinata, la prescrizione del diritto	
	vantato dal ricorrente.	
	Con memoria depositata nell'imminenza dell'udienza del XX, la parte ha insistito	
	per il pagamento degli interessi e rivalutazione monetaria.	
	All'udienza dell'11 novembre 2023 l'INPS, a seguito della sopra indicata	
	richiesta ha chiesto un termine per una verifica amministrativa in ordine al	
	riconoscimento degli oneri accessori e per il deposito di un elaborato contabile.	
	Pertanto, per garantire il cennato adempimento, la trattazione del giudizio è stata	
	rinviaata all'udienza del 21 febbraio 2024.	
	In data 20 febbraio 2024 l'INPS ha depositato l'elaborato contabile; con	
	ordinanza a verbale è stato concesso termine per l'esame della documentazione	
	depositata in giudizio, rinviando la trattazione della causa.	
	Nessuna osservazione è pervenuta da parte del ricorrente che non ha inteso	
	presenziare alla fissata udienza del 23 ottobre 2024, nel corso della quale la difesa	
	dell'INPA ha insistito per la cessazione della materia del contendere e la	
	compensazione delle spese.	
	DIRITTO	
	2	

	Alla luce degli atti in giudizio questo Giudice, prendendo atto dell'assenza di osservazioni formulate dal ricorrente in relazione all'ultimo elaborato contabile, pur avendo il giudice dato congruo termine per poter argomentare al riguardo, riscontrata anche l'assenza alla conclusiva udienza del 23 ottobre 2023, ritiene, anche in ossequio al principio di non contestazione, sussistenti i presupposti per la cessata materia del contendere. Tuttavia, secondo il principio della soccombenza virtuale, attesa l'accertata inerzia dell'amministrazione previdenziale che ben poteva provvedere al riconoscimento di quanto spettante al ricorrente sia a seguito della richiesta formulata in via amministrativa sia a seguito del giudizio civile intrapreso, attesa la riconosciuta fondatezza – stante l'intervenuto pagamento - della pretesa vantata, questo Giudice ritiene che l'amministrazione previdenziale vada condannata al pagamento delle spese di difesa che si liquidano come da dispositivo.	
	PQM	
	La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale per la Puglia, in composizione monocratica, dichiara la cessata materia del contendere. Condanna l'INPS al pagamento delle spese legali del presente giudizio nei confronti dell'Avv. Francesco Murianni, dichiaratosi antistatario, che liquida in €. 1.900,00 oltre IVA e CPA e spese generali nella misura del 15% Così deciso in Bari, nella camera di consiglio del 23 ottobre 2024	
	Il Giudice monocratico	
	Pierpaolo Grasso	
	<i>F.to digitalmente</i>	
	3	

[illegible]